



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
PROVINCIA DELL'AQUILA

000509 27 FEB 13

ORDINANZA N. 02 DEL 27/02/2013

OGGETTO: Emergenza neve – Operazioni di pulizia dei tetti e loro messa in sicurezza da parte dei proprietari e degli amministratori degli stabili.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile;
- ai sensi dell'art. 54, secondo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- il maltempo delle scorse settimane ha causato problemi al patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO dover disporre, a tutela della pubblica incolumità le operazioni di controllo dei proprietari e gli amministratori degli stabili affinché si eviti, in caso di ulteriori precipitazioni, che possano esserci cadute di neve, tegole e altro materiale;

VISTI:

- la Legge 24.2.1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- gli articoli 29, 30 e 31 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i;
- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

I proprietari o gli amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano prontamente rimossi neve, ghiaccioli, tegole o altro materiale aggettanti per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazze o altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza sul suolo di personale addetto alla vigilanza.

Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di cui sopra, deve darsi preventiva comunicazione al Servizio di Polizia Municipale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetta efficienza .

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on line, inserita sul sito internet comunale e diffusa a mezzo stampa.
- che sia trasmessa all'A.T.E.R. in qualità di proprietaria di immobili nel Comune di Civitella Alfedena;
- che tutti gli agenti della forza pubblica e il personale tecnico addetto provvedano, ciascuno per le rispettive competenze, alla vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.
- che, per tale ragione, copia della presente sia trasmessa, per competenza al Servizio di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, e, per il suo tramite, al personale competente in materia, nonché, per conoscenza, al Comando Stazione Carabinieri di Villetta Barrea.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento.

Civitella Alfedena, 27.02.2013


IL SINDACO
D.ssa Flora VIOLA